

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 45
a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986, N. 9
“COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
TRA UOMO E DONNA”

Signori Consiglieri,

la parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori essenziali allo stesso concetto di democrazia; essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti comunitario, nazionale e regionale, nonché obiettivi principali delle rispettive politiche.

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, infatti, all'articolo 8 prevede la promozione della parità e l'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne, tra i compiti e le azioni poste a fondamento della Comunità.

A livello nazionale ed in particolare nella nostra Carta Costituzionale troviamo diversi articoli che sanciscono il medesimo principio e sono l'articolo 3, espressione del principio di uguaglianza sotto un duplice profilo: formale, quale divieto di discriminazioni basate su ogni possibile differenza tra le persone e sostanziale, con il conferimento ai pubblici poteri del compito di rimuovere ogni condizione che possa essere considerata limitativa. Più specificamente poi, al comma 1 dell'articolo 37 viene affermato che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore; al comma 1 dell'articolo 51, il principio di eguaglianza sessuale in ordine all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive ed infine al successivo articolo 117, comma 7, viene conferito proprio alle leggi regionali il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, culturale ed economica e di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive.

Sul versante regionale, lo Statuto della Regione Marche all'articolo 3 prevede tra gli obiettivi prioritari cui la Regione ispira la propria azione, il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, il ripudio di ogni forma di discriminazione con particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio; infine valorizza la differenza di genere in ogni campo e garantisce parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti.

Si ritiene importante, inoltre, inserire nella composizione della Commissione regionale per le pari opportunità la presenza anche della componente maschile, oggi non prevista dall'attuale normativa regionale. A tale riguardo si fa presente che negli ultimi anni, si è verificato un sempre maggiore coinvolgimento degli uomini sia sul piano delle politiche della parità di genere, attraverso l'incentivazione delle richieste di congedo di paternità, sia una più equa condivisione del carico di lavoro di cura; interventi organici e mirati per il raggiungimento di un'effettiva parità sociale. Si rileva, tra l'altro, che è stata registrata la partecipazione maschile nelle Commissioni di diverse Regioni, quali ad esempio, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli che prevedono, in particolare, le seguenti norme.

L'articolo 1, sostituisce l'articolo 1 della l.r. 9/1986, ed individua la Commissione regionale quale organo consultivo della Regione e le relative finalità.

In particolare la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità, con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini. Esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta

o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);

- b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;
- c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione.

L'articolo 2 modifica il secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 9/1986, e prevede quali requisiti che i suoi componenti siano rappresentativi dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica, sociale e culturale del territorio regionale e che abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili. Inoltre si introduce la componente maschile che non può essere superiore al 30%.

L'articolo 3 modifica l'articolo 5 bis della l.r. 9/1986 ed è una modifica tecnica perché introducendo la componente maschile nella Commissione pari opportunità i soggetti non possono essere indicati esclusivamente al femminile.

L'articolo 4 dispone in merito alla sua entrata in vigore a decorrere dalla XII legislatura.

L'articolo 5 dispone sull'invarianza finanziaria, per cui dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.